

Ordinanza n° 33

Data adozione **03/07/2024**

	<b>COMUNE VAL DI ZOLDO</b>	
--	----------------------------	--

PROVINCIA DI BELLUNO

---

## La Responsabile Area Amministrativa

**OGGETTO : ORDINANZA DI ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA RISERVATI NON A PAGAMENTO PER RESIDENTI VAL DI ZOLDO AREA PARCHEGGIO A PAGAMENTO PIAN DE LA FOPA**

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 110 del 24/08/2022 con all'oggetto: "ATTO DI INDIRIZZO PER L'ISTITUZIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VAL DI ZOLDO" con la quale viene stabilita la nuova regolamentazione per le aree di sosta in loc. Pecol in Via Pecol e P.zza Coreda , in Piazza Santin, in loc. Forno e nel parcheggio di "Pian de la Fopa" prevedendo una serie di parcheggi a pagamento ed alcuni regolati a tempo;

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n.38 del 06/07/2023 di istituzione dell'area di sosta a pagamento in loc. Pian de la Fopa per n.126 stalli di sosta;

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 68 del 14/06/2024 avente ad oggetto: "LINEE DI INDIRIZZO INDIVIDUAZIONE STALLI DI SOSTA RISERVATI, NON A PAGAMENTO, PER CITTADINI RESIDENTI A VAL DI ZOLDO - PARCHEGGIO PIAN DE LA FOPA"

CONSIDERATO che tale delibera prevede l'istituzione, nell'area di sosta a pagamento di PIAN DE LA FOPA, di n. 6 stalli non a pagamento riservati alla sosta di veicoli intestati a cittadini residenti nel Comune di Val di Zoldo;

DATO ATTO che nella medesima delibera è previsto che, in casi particolari, possa essere autorizzata per esigenze temporanee la sosta non a pagamento, nei n. 6 stalli di cui sopra, anche a ulteriori veicoli su istanza motivata e previa delibera di approvazione della Giunta municipale;

VISTO il D.Lgs. n. 285/92, recante il nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art.6 commi 4 e 5;

VISTO il D.P.R. n. 495/92, recante il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni ed integrazioni;

### **ORDINA**

ad integrazione e modifica della propria precedente ordinanza n. 38/2023,  
a far data dal **13/07/2024**, di regolamentare la sosta veicolare nel parcheggio di Pian de la Fopa, come di seguito indicato:

- **Istituzione di n. 6 stalli di sosta non a pagamento riservati a veicoli intestati a cittadini residenti del Comune di Val di Zoldo** (per residente si intende persona iscritta nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Val di Zoldo)

- nonché a veicoli di categorie diverse ove autorizzati e muniti del relativo contrassegno rilasciato dall'ufficio polizia locale;
- Per i veicoli dei cittadini residenti farà fede, ai fini della verifica della titolarità alla sosta, quanto risultante nella carta di circolazione mediante consultazione degli archivi del P.R.A.;
  - Per categorie diverse da quelle di cui ai punti precedenti, qualora la sosta temporanea non a pagamento, nei 6 stalli sopra indicati, venga approvata dalla giunta municipale, verrà rilasciato dall'ufficio polizia locale apposito contrassegno temporaneo che dovrà essere esposto in modo visibile all'interno del parabrezza del veicolo;
  - **istituzione, nei sopracitati stalli, del divieto di sosta 0-24, esclusi gli autorizzati di cui al punto precedente;**
  - la sosta non a pagamento per i veicoli di cittadini residenti di cui ai punti precedenti, nonché per gli eventuali ulteriori veicoli autorizzati, vale solo ed esclusivamente nei n. 6 stalli sopra indicati, che verranno individuati da apposita segnaletica verticale; nel caso in cui tali stalli dovessero risultare occupati, la sosta, anche per i veicoli intestati a cittadini residenti e per i titolari di autorizzazione, andrà effettuata negli stalli a pagamento e subordinatamente ad esso.
  - Le disposizioni di cui ai punti precedenti sono valide nel periodo annuale che va dal 01/06 al 30/09.

Nelle aree e vie sopra indicate, la sosta deve avvenire in conformità alla relativa segnaletica stradale verticale.

Sono esentati dal pagamento della sosta i seguenti veicoli purché muniti di idonea livrea che ne consenta il riconoscimento:

- veicoli delle forze dell'ordine e della Polizia Locale in servizio;
- veicoli dei Vigili del Fuoco in servizio;
- veicoli adibiti a soccorso in servizio;
- veicoli a disposizione dei diversamente abili muniti di apposito contrassegno rilasciato ai sensi dell'art. 188 del D.lvo n.285/92, dell'art.381 del D.lvo n.495/92 e del DPR n.151/2012 che dovrà essere esposto in originale e ben visibile nella parte anteriore del veicolo

## **AVVISA CHE**

- a carico dei trasgressori verranno applicate le sanzioni amministrative previste dal D. Lgs n.285/92;
- i veicoli eventualmente rimossi verranno riconsegnati agli aventi diritto previo pagamento delle spese di custodia e rimozione come sopra previste;
- gli addetti ai servizi di Polizia Stradale di cui all'art.12 c.1 del D.Lgs. 285/92 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza;
- a norma dell'art. 3 , comma 4, delle legge 7 agosto 1990 nr. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 nr. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla pubblicazione o notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia o in alternativa entro 120 gg. dalla data del suo ricevimento al Presidente della repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971.r. 1199.

## **DISPONE**

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune, nonché diffusa sul territorio mediante affissione negli albi frazionali.

**La Responsabile dell'Area Amministrativa**

Maier Alina  
f.to digitalmente